

7 Conf.

11/10

do

Migliaccio

REPUBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Napoli  
SEZIONE LAVORO

E. Ab.  
Sallustri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

28 APR 2005  
Il Cancelliere

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 5.3.2004 vertente tra:

**SAVIP Sindacato Autonomo della Vigilanza Privata** in persona del segretario provinciale di Napoli, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Teofilo Migliaccio e dall'avv. Stefano Palomba, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Portici

ricorrente

E

**Alenia Aeronautica s.p.a.** in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Enzo Morsico e Giovanni Sallustri, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Napoli


resistente

**OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO EX ART. 28**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 14.11.2003 il SAVIP Sindacato Autonomo della Vigilanza Privata ricorreva al Giudice del Lavoro per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dalla Alenia, in persona del I.r.p.t., concretizzatosi nel rifiuto di operare le trattenute sullo stipendio, relative alle quote sindacali, nei confronti dei due iscritti al sindacato che avevano ceduto parzialmente il loro credito all'odierno opponente, ossia **Omissis**. Deducenza il ricorrente che tale comportamento era finalizzato a limitare le libere iniziative sindacali dei lavoratori ed il ruolo stesso del sindacato e che, pertanto, esso rivestiva carattere di antisindacalità in quanto idoneo obiettivamente ad ostacolare e limitare fortemente l'esercizio dell'attività sindacale. Sotto altro profilo, il sindacato ricorrente deduceva, altresì, la antisindacalità delle condotte datoriali nei confronti di Giuseppe Donisi, dirigente del sindacato ricorrente.

Si costituiva la società convenuta, opponendosi al ricorso.



Il Giudice emetteva provvedimento con cui, il 18.2.2004, rigettava il ricorso.

Il Sindacato ricorrente propone opposizione avverso detto decreto, chiedendo la dichiarazione della sussistenza della propria legittimazione passiva, la dichiarazione della antisindacabilità della condotta datoriale non soltanto con riferimento al rifiuto di operare le trattenute in favore del sindacato odierno opponente, ma anche in relazione ai procedimenti disciplinari instaurati nei confronti del Omissis oltre che della Omissis.

Si costituiva Alenia Aeronautica s.p.a., deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto depositata oltre il termine di 15 giorni dal deposito del provvedimento di rigetto; deduceva l'inammissibilità dell'opposizione in ordine alla richiesta di affermarsi la legittimazione attiva del sindacato, per carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c; ancora, affermava l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro in materia di trattenute sindacali, essendo inconfigurabile nel caso de quo un'ipotesi di cessione del credito, trattandosi, invece, di delega di pagamento; deduceva, infine, l'inammissibilità della domanda in relazione agli ulteriori provvedimenti adottati nei confronti del dirigente sindacale Omissis. Concludeva chiedendo il rigetto della opposizione con conseguente conferma del decreto opposto.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sotto il profilo della intempestività; ed, infatti, a norma dell'art. 28, comma terzo, Statuto dei Lavoratori, "*Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva...*"; nel caso di specie, non vi è prova della comunicazione nei confronti dell'odierno opponente del decreto depositato il 18.2.2004, ragion per cui deve ritenersi tempestiva la proposizione del ricorso in data 5.3.2004.

In ordine alla legittimazione attiva dell'odierno opponente va premesso che, a parere del giudicante, deve ritenersi che l'A.G. che ha pronunciato l'opposto decreto, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno opponente, poiché ha rigettato il ricorso nel merito, abbia seppur implicitamente ritenuto sussistente la legittimazione ad agire del SAVIP.

Ciò detto, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dalla Organizzazione Sindacale SAVIP: ed invero il carattere di diffusione nazionale della Organizzazione Sindacale ricorrente appare sufficientemente comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio dalla O.S. ricorrente, dallo Statuto prodotto all'odierna udienza, ed in definitiva anche dalle numerose pronunzie di vari Tribunali d'Italia in funzione di Giudici del lavoro, pure prodotte in giudizio.

Nel merito, quanto al primo motivo di opposizione il sindacato ricorrente sostiene l'utilizzabilità del negozio di cessione del credito, che non richiede il concorso della volontà del debitore ceduto, in relazione a fattispecie di cessioni generalizzate di piccole parti di crediti futuri.

Va precisato, preliminarmente, che alla fattispecie va applicato il regime normativo vigente fino al 31 dicembre 2004, non rilevando la modificazione del



testo del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 182, art. 1 (insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti), operata dalla L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 137, mediante l'aggiunta, nel comma 1, delle parole nonché le aziende private, rendendo così incedibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 13 bis, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80) anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti.

Nel regime precedente, infatti, non si dubitava, stante la regola generale della cedibilità dei crediti, posta dall'art. 1260 c.c., esclusi soltanto i crediti di carattere strettamente personale e quelli il cui trasferimento è vietato dalla legge, dell'ammissibilità della cessione dei crediti retributivi dei lavoratori del settore privato, non trovando per essi applicazione del D.P.R. n. 182 del 1950, art. 1 (vedi Cass. 1 aprile 2003, n. 4930).

Ciò detto, il notevole contenzioso sul punto è stato originato dalla abrogazione referendaria dell'art. 26 Stat. Lav., materia che risulta attualmente sfornita di tutela legale. Va osservato che l'abrogazione referendaria dell'art. 26 Statuto dei Lavoratori, comma 2 e 3, non ha certo determinato un "vuoto" nella regolamentazione della materia, ma - come precisato dalla Corte costituzionale in relazione all'intento dei promotori (sent. n. 13 del 1995), ha "restituito" all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione; altrimenti, si attribuirebbero all'istituto del referendum non i soli effetti abrogativi che gli sono propri, ma anche effetti propositivi.

Ed è in effetti questa, nella sostanza, la tesi della società convenuta: l'esito referendario avrebbe introdotto nell'ordinamento una regola nuova, in base alla quale, lo scopo del versamento diretto al sindacato delle quote associative potrebbe essere realizzato esclusivamente mediante istituti che richiedano il consenso del datore di lavoro. La tesi, come di recente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, è in contrasto con l'essenza esclusivamente abrogativa dell'istituto e con il risultato perseguito con l'indizione del referendum, da individuare esclusivamente dell'eliminazione dell'obbligo ex lege a carico del datore di lavoro.

La Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 28269 del 2005 ha, invero, composto il contrasto tra le sentenze che avevano in precedenza deciso la questione, ritenendo alcune non utilizzabile l'istituto della cessione del credito per versare al sindacato le quote associative (Cass. 3 febbraio 2004, n. 1968; Cass. 3 giugno 2004, n. 10616), fornendo altre risposta di segno affermativo e ritenendo altresì antisindacale il rifiuto di pagamento opposto dal datore di lavoro (Cass. 26 febbraio 2004, n. 3917; Cass. 26 luglio 2004, n. 14032). Le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile nella fattispecie la figura della cessione del credito, affermando, altresì, che il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, ascrivendosi all'attività sindacale tutelata dall'art. 28 Stat. Lav, in quanto oggettivamente idonea a limitare



l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. Ciò perché l'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e di porli in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza. Hanno, conclusivamente, osservato le Sezioni Unite che avendo il referendum lasciato in vigore l'art. 26 Stat. Lav., comma 1, che protegge i diritti individuali dei lavoratori concernenti l'attività sindacale per quanto attiene, in particolare, alla raccolta dei contributi, stipulare con il sindacato i contratti di cessione di quote della retribuzione costituisce una modalità di esercizio dei detti diritti; pertanto, il rifiuto del datore di lavoro di darvi corso, lungi dal concretare un mero illecito civilistico, opera una compressione dei diritti individuali e di quelli del sindacato, con conseguente competenza del Giudice del Lavoro, adito ex art. 28 dello Statuto (argomentando ex sentenza n. 28269 del 24 novembre- 21 dicembre 2005 delle Sezioni Unite della Cassazione).

L'opposizione, pertanto, sotto il profilo in esame, in considerazione della pronuncia delle sezioni Unite della Cassazione, deve trovare accoglimento.

Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, rileva il giudice che gli stessi non possono trovare accoglimento.

Ed, invero, deve osservarsi che, nel ricorso, si fa riferimento generico ad una serie di contestazioni disciplinari, elevate nei confronti del *Omissis*, senza precisare, per la maggior parte delle stesse, neanche il contenuto, ovvero senza fornire elementi idonei a valutare la loro portata e rilevanza sotto il profilo della antisindacabilità. Quando il riferimento è preciso, o si tratta di provvedimenti che risultano già autonomamente impugnati (ad esempio la contestazione di "definitiva valutazione assenza malattia"), ovvero sono provvedimenti in

relazione ai quali l'eccessiva genericità delle deduzioni in ordine alla condotta non consente la valutazione sulla portata lesiva dell'attività sindacale (è il caso, ad esempio, del provvedimento di trasferimento, adottato nei confronti del *Omissis* come si evince dall'esame dei documenti, dalla sede di Pomigliano a quella di Casoria, ma senza neanche dedurre (prima ancora di provare) che si trattava di unità produttive differenti, presupposto dell'applicabilità della previsione di cui all'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori (che impone il previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza in caso di trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali), o, infine, condotte in relazione alle quali non univoca appare la matrice antisindacale (è il caso, ad esempio, dell'aver consentito al *Omissis* lo svolgimento delle mansioni pur in mancanza di decreto prefettizio di approvazione delle guardie particolari giurate).

Chiari profili di inammissibilità appare, del resto, presentare la conclusione esposta in ricorso, con cui si chiede ordinarsi alla società convenuta di "*dichiarare illegittimi ed antisindacali i procedimenti disciplinari instaurati nei confronti del Omissis e, per l'effetto, ordinarsi alla convenuta di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dello stesso, annullando le sanzioni eventualmente irrogate nelle more della presente procedura*" nonché aspetti di incompatibilità con il noto requisito dell'"attualità" della condotta antisindacale,



richiesto per la tutela ex art. 28 st. lav. secondo la giurisprudenza prevalente di legittimità.

Allo stesso modo non vengono specificati compiutamente né provati in alcun modo i profili di antisindacalità relativi alla condotta tenuta dalla società nei confronti della dipendente **Omissis**, nel corso della vicenda dedotta in ricorso, emergendo che la detta **Omissis**, iscrittasi al sindacato Savip in data 22.10.2003 comunicava la cessazione della iscrizione in data 4.12.2003; il fatto che la dipendente avesse anticipato tale sua intenzione ad un dirigente della Alenia non prova di per sé l'esistenza di pressioni messe in atto nei confronti della dipendente da parte della società per danneggiare il sindacato odierno opponente.

Deve conseguirne il rigetto del ricorso sul punto.

Ritiene, infine, il Giudice, che non vada ordinata l'affissione del presente provvedimento di parziale accoglimento del ricorso in bacheca; infatti, tale provvedimento non è specificamente previsto dalla legge, laddove la disciplina di cui all' art. 120 c.p.c., eventualmente estensibile alla fattispecie in esame per analogia, prevede la pubblicazione della sentenza quando possa contribuire a riparare il danno; deve rilevarsi che nel caso in questione non vi è alcuna prova della esistenza di un danno in concreto alla immagine ed alla credibilità sindacale ed, in ogni caso, l' art. 28 è diretto ad assicurare l'effettività di precise norme sostanziali a tutela della libertà e attività sindacale e non a proteggere la generica perdita di immagine o di credibilità del sindacato.


Le spese di causa sono compensate tra le parti a causa del parziale accoglimento dell'opposizione e del contrasto esistente in giurisprudenza al momento della proposizione del ricorso in ordine all'oggetto dello stesso.

P.Q.M

- a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara antisindacale la condotta tenuta dalla società convenuta, consistito nel rifiuto di operare le ritenute in favore del Sindacato opponente sulle buste paga dei dipendenti che avevano comunicato la cessione del credito;
- b) ordina alla società convenuta di astenersi in futuro da detto comportamento;
- c) compensa le spese di lite.

Napoli, 12.2.2008

Il giudice

*Dr. Francesco Armato*  


TRIBUNALE NAZIONALE  
PREFETTURA  
DEPOSITO

OGGI 11 APR. 2008

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE C/1  
Dott. FULVIO CHIRICO